



COMUNE DI STARANZANO

ORDINANZA N. 40 DD. 13.06.2024

DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE LIDO DI STARANZANO

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTA la vigente deliberazione della Giunta Regionale n. 2058 dd. 22.12.2023 D.Lgs 116/2008 art. 7 e art. 8 “*Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione – anno 2024*” e che definisce la stagione balneare per l’anno 2024 dal 1° maggio al 30 settembre, disponendo che in tale periodo verranno effettuati i prelievi per assicurare la qualità delle acque destinate alla balneazione;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.”;

VISTO l’art. 2 comma 1 del DM 30 marzo 2010 dal quale si evince che il superamento dei valori di cui all’allegato A determina il divieto di balneazione;

DATO ATTO che ARPA FVG provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione a partire dall’anno 2012. In tutte le località balneabili vengono eseguiti controlli mensili da aprile a settembre sulla base di uno specifico calendario;

VISTA la comunicazione prot. 8282 del 13.06.2024 inviata da ARPA-FVG con la quale si comunica la contaminazione microbiologica di acque di balneazione nel punto di campionamento IT006031023001 - Arenile Lido di Staranzano per il campionamento del giorno 12.06.2024;

RILEVATO che il punto di campionamento è riferito alla seguente “Stazione di monitoraggio”:

Codice zona: IT006031023001

Descrizione: Arenile Lido di Staranzano

Coordinate stazione monitoraggio: Lat: 45.764629°N

Long: 13.524750°E

Coordinate inizio zona: Inizio area: 45.756672°N; 13.522086°E

Fine area: 45.771973°N; 13.528170°E

VISTO l’art 2 comma 4 del DM 30 marzo 2010 che individua le azioni da intraprendere nel caso si evidenzino un superamento dei valori limite di cui all’allegato A del suddetto decreto;

RITENUTO di dover intervenire al fine di tutelare la salute e l’igiene pubblica;

VISTO l’art. 50 comma 4) del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto di balneazione temporanea sino alla revoca della presente ordinanza nella zona di seguito meglio evidenziata:

Codice zona: IT006031023001

Descrizione: Arenile Lido di Staranzano

Coordinate stazione monitoraggio: Lat: 45.764629°N

Long: 13.524750°E

Coordinate inizio zona: Inizio area: 45.756672°N; 13.522086°E

Fine area: 45.771973°N; 13.528170°E

2. Alle forze di Polizia ed alla Capitaneria di Porto è demandata la sorveglianza e l'attuazione della presente Ordinanza;
3. Ai concessionari della spiaggia è demandata l'apposizione di cartelli sui quali vanno riportati gli estremi della presente ordinanza.

Staranzano, lì 13.06.2024

IL SINDACO
F.to Dott. Marco FRAGIACOMO